



## **AVVISO**

**1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso:** Tribunale di Nuoro, n. 449/2015 R.G.;

**Date delle udienze già fissate:** 17 marzo 2016; 10 novembre 2016, ore 09:30;

**2. Nome dei ricorrenti:** Barbara Loddo

**Amministrazione intimata:**

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

Ufficio scolastico regionale della Sardegna;

Ufficio scolastico regionale della Sardegna, ambito territoriale di Nuoro

**3. Sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso:**

**I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 53 DEL R.D. 6 MAGGIO 1923, N. 1054, DEL D.M. 10 MARZO 1997, DELL'ART. 1, COMMA 7, DEL D.P.R. 18 OTTOBRE 2006, DEI D.M. NN. 27/2007 E 56/09.**

I DD.MM. in epigrafe non consentono l'accesso alla III fascia G.A.E. dei diplomati di Scuola e/o Istituto Magistrale. Tale posizione, assunta dal MIUR con i suddetti DD.MM., di cui oggi si chiede la disapplicazione, è stata definitivamente dichiarata illegittima (tra gli altri Cons. Stato, Sez. VI, 16 aprile 2015, n. 1973/15) ed è comunque illegittima per violazione delle norme primarie sul valore abilitante del diploma magistrale indicate nell'epigrafe del motivo.

**II. SULLA CHIUSURA DELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO E SUI POSTI DISPONIBILI. SULLA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO DELLA P.A. E DELL'ART. 97 COST. SULLA ASSENZA DI MOTIVAZIONE. INGIUSTIZIA MANIFESTA SEMPRE NELLA PARTE IN CUI SI PREVEDE LA CHIUSURA DELLE GRADUATORIE SENZA LA COMPLETA COPERTURA DI TUTTI I POSTI DISPONIBILI. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONevolezza MANIFESTA E DEVIANTE CONSIDERAZIONE DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E NORMATIVI. INOPPORTUNITÀ. FALSA RAPPRESENTAZIONE E TRAVISAMENTO ED ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI. CONTRADDITTORIETÀ E ILLOGICITÀ. SVIAMENTO DI POTERE. MANCATO CONSEGUIMENTO DELL'INTERESSE PUBBLICO.**

E' illegittimo chiudere una graduatoria senza dare la possibilità a soggetti in possesso dei medesimi titoli di quelli ivi presenti di poter essere inseriti per un periodo considerevole di tempo.

Nella specie tale situazione è aggravata dalla circostanza che tali soggetti, come i ricorrenti, non sono stati inseriti in G.A.E., a suo tempo, esclusivamente per scelta, ora dichiarata illegittima, del Ministero.

Per i predetti motivi la contrarietà degli atti impugnati alle disposizioni europee sopra richiamate, determina l'obbligo di disapplicazione. Ne consegue la diretta contrarietà degli atti amministrativi impugnati agli invocati parametri europei che vanno dunque disapplicati.

### **III. VIOLAZIONE DELL'ART. 3, N.1, LETT. Q), CE E 149 N. 2 SECONDO TRATTATO, CE E DELLA NORMATIVA COMUNITARIA.**

Secondo la C.G.E., *“qualsivoglia discriminazione in tutte le situazioni che ricadono nella sfera di applicazione ratione materiae del diritto dell'Unione (...) ricomprende parimenti le situazioni riguardanti le condizioni di accesso alla formazione professionale, restando inteso che tanto l'insegnamento superiore quanto quello universitario costituiscono una formazione professionale”* (v. sentenza 7 luglio 2005, causa C-147/03, Commissione/Austria, Racc. pag. I-5969, punti 32 e 33 nonché la giurisprudenza ivi richiamata ed è pacifico che il predetto precedente è applicabile anche al diritto all'insegnamento della ricorrente).

Nel caso di specie i DD.MM. impugnati *“dev[ono]’essere giudicat[i] indirettamente discriminator[i]”* tanto per la giurisprudenza nazionale quanto per quella comunitaria non possono essere applicati e devono essere disapplicati, in quanto discriminano i docenti italiani che hanno ottenuto (recte, nella specie, il mero riconoscimento) l'abilitazione dopo la chiusura delle GAE, favorendo altri docenti che abbiano acquisito in passato l'abilitazione o l'idoneità in uno degli Stati Europei.

### **IV. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 605, LETTERA C DELLA LEGGE 27/12/2006 N. 296. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4, 35, 36 E 97 DELLA COSTITUZIONE.**

La G.A.E. provinciale, dalla quale si attinge per la nomina in ruolo (contratti a tempo indeterminato) e per l'attribuzione in via prioritaria delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, continua oggi ad essere accessibile al solo personale che abbia ottenuto il formale riconoscimento dell'abilitazione, idoneo ed in possesso di qualifica europea riconosciuta.

I DD.MM. impugnati producono nuovo precariato, in contraddizione con l'obiettivo della Legge n. 296/2006 del suo totale assorbimento, perché la misura del congelamento delle

graduatorie ad esaurimento esclude definitivamente (rectius: per un non trascurabile periodo di tempo) la possibilità di immissione in ruolo di un relevantissimo numero di precari già inseriti in III ed in II fascia delle graduatorie d'Istituto e di Circolo.

**4. Indicazione dei controinteressati:** Tutti i soggetti presenti nelle G.A.E. della Provincia di Nuoro, che qui devono intendersi integralmente trascritti e scaricabili al link di cui al punto 5.4 e 5.5.

**5. Provvedimenti scaricabili richiamati**

**5.1 Testo integrale del ricorso ([SCARICA](#));**

**5.2 Provvedimento autorizzazione notificazione pubblici proclami ([SCARICA](#));**

**5.3 Decreto di fissazione udienza di merito ([SCARICA](#));**

**5.4 G.A.E. scuola dell'infanzia della Provincia di Nuoro ([SCARICA](#) [1](#), [2](#), [3](#));**

**5.5 G.A.E. scuola primaria della Provincia di Nuoro ([SCARICA](#) [1](#), [2](#), [3](#), [4](#)).**

Roma, Messina 21 marzo 2016

F.to Avv. Santi Delia

F.to Avv. Michele Bonetti